



VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 31/03/2017 n. 39

COPIA

Oggetto: *Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Modificazioni al Regolamento Comunale e conferma aliquote per l'anno 2017.Approvazione.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 31/3/2017 alle ore 16:50 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Bambi Giulia
- Marino Luca
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Fulici Fabiana
- Batistini Leonardo

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: A. Marchi, C. De Lucia, M. Tognetti,

Il Presidente apre ora la discussione congiunta degli argomenti iscritti dal punto n. 3 al 14, così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, precisando che a conclusione saranno aperti i tempi per le dichiarazioni di voto su ogni singolo argomento iscritto e la conseguente votazione.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati in aula il Sindaco Fallani e i Consiglieri Calabri, Mucè, Nozzoli, Babazzi, Ciabattoni, Marino, Fulici e Porfido.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Giorgi per la presentazione della documentazione in discussione nella sessione di approvazione di Bilancio.

Il Presidente dichiara poi aperto il dibattito consiliare.

Intervengono i Consiglieri: Bencini [M5S], D'Andrea [PD], Franchi [FI], Graziani [PD], Pecorini [Fare Comune], Tognetti [M5S], De Lucia [PD], Ciabattoni [PD].

Infine interviene per le conclusioni il Sindaco Sandro Fallani.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

A questo punto il Presidente apre le dichiarazioni di voto per l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Nessun Consigliere interviene per dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Premesso che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito, dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che con i decreti legge 06.03.2014 n. 16, convertito in Legge n. 68/2014 , n. 66 del 24.04.2014, allegato alla L. 89 del 23.06.2014 (proroga scadenza Tasi) e della Legge n. 208 del 28.12.2015, sono state ulteriormente apportate modificazioni alla Legge 27.12.2013 n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC).

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci degli Enti locali fissato dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016 G.U. del 21/12/2016) al 28 febbraio 2017, è stato differito con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 al 31.03.2017;

Atteso che l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come confermato dall'articolo 1, comma 702, della legge 27.12.2013, n. 147, consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamati i commi da 669 a 681 della Legge di Stabilità 2014 sopracitata e successive modifiche ed integrazioni, con cui viene istituito e disciplinato il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali (TASI);

Preso atto che al comma 42 articolo 1 legge 11.12.2016 n. 232, è stabilito che la disposizione di cui al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208 con la quale al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, trova applicazione per gli anni 2016 e 2017;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014, e modificato con Deliberazione n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016;

Tenuto conto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.2014 è stato stabilito di limitare l'applicazione della TASI agli immobili esclusi dall'imposizione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e quindi, assoggettare all'imposta le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e

- A9);

- immobili assimilati al regime di abitazione principale, previsti dall'articolo 5 del

Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9);

- immobili di cui all'articolo 13, comma 2 lettere a) , c) e d) del D.Lgs. n. 201/2011;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 3 del Regolamento

per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Preso atto altresì, che nella suddetta Delibera, si è ritenuto opportuno azzerare l'aliquota e quindi non applicare l'imposta a tutte le altre fattispecie di immobili, con riferimento alla possibilità prevista dal comma 676 articolo 1 della Legge di Stabilità 2014;

Dato atto che secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili;

Richiamato l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili che individua l'elenco dei servizi indivisibili destinati alla copertura della TASI, i cui costi analitici sono contenuti nel Bilancio di Previsione 2017-2019;

Dato atto che la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 modifica il presupposto impositivo della TASI di cui all'art.1 comma 669 della Legge 147/2013, recepito al comma 1 art. 3 del Regolamento Comunale della TASI per l'anno 2016 nel modo seguente:

“Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9”

Ritenuto opportuno intervenire su alcune norme del suddetto regolamento allo scopo di razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentari;

Rilevata, quindi, la necessità, di modificare il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi Indivisibili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016;

Ritenuto, pertanto, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire il comma 5 dell’art. 9 come segue:

“Per potere usufruire della riduzione il contribuente o i contribuenti, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, apposita comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall’Ufficio. Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell’Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza entro e non oltre il termine sopra indicato”

- inserire il comma 3 all’art. 13 bis :

“Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione”

Preso atto inoltre che con la disposizione di cui all’[art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#) è stato previsto all’articolo 60 del DPR 29.09.1973 n. 600 , in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui alla sopra richiamata disposizione che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2017 alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo di posta elettronica certificata.

- di sostituire, quindi, il comma 2 dell'art. 14 come segue:

“Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata a mezzo di posta certificata. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”

Visto l'art. 16 del Regolamento che stabilisce:

Al comma 1 che, la violazione di omesso o insufficiente versamento della Tasi risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato; la medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

Al comma 4 che, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Al comma 5 che, per la violazione di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Valutato opportuno, vista la Deliberazione n. 57 approvata dalla Giunta Comunale in data 27.03.2008 in materia di Imposta comunale sugli immobili, meglio precisare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative;

Rilevato inoltre che l'articolo 10, comma 1 del D.lgs 30.12.1992 n.504, il quale stabilisce che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, trova applicazione, in quanto compatibile, anche il Tributo sui servizi indivisibili;

Valutato pertanto opportuno per quanto sopra argomentato all'articolo 16 aggiungere i commi 8 e 9 con il testo che segue :

“8.Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 1.”

“9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti i relativi obblighi.”

- di modificare la rubrica dell'articolo 17 nel modo seguente:

‘Procedure per rimborso, riversamento e compensazione’

Ritenuto opportuno, visto il comma 167 dell'art. 1 legge 296/06 per il quale gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, modificare il comma 5 dell'articolo 17 nel modo seguente:

“Nel caso in cui il contribuente, tenuto al versamento del Tributo sui Servizi Indivisibili abbia versato erroneamente, per lo stesso periodo d' imposta, l'Imposta Municipale Propria, può richiedere, dopo la notifica dell' avviso di accertamento e presentando apposita istanza, la compensazione della somma versata, con eventuale rideterminazione di sanzioni e interessi sull'ammontare del tributo ancora dovuto”

Dato atto, inoltre che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario;

Ritenuto, quindi opportuno, sostituire, il comma 1 dell'art. 18 nel modo seguente:

“L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016”

Ritenuto, inoltre, necessario confermare le aliquote e le riduzioni per il tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2017 , approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.2014 e confermate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016;

Vista la Legge 27.12.2013 n. 147;

Visto il D.L 06.03.2014 n. 16;

Visto il D.L. 24.04.2014 n. 66, allegato alla L. 89 del 23.06.2014 (proroga scadenza TASI)

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Vista la Legge 27.07.2000, n. 212;

Visti i D.Lgvi 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Vista la Legge 208 del 28.12.2015;

Visto il D.lgs. n. 158 del 24.09.2015;

Visto il D.L. 193 del 22.10.2016

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 ed inseriti nel presente provvedimento a costituirne parte integrale e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti reso in data 09/03/2017 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 22
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 0
Votanti	= 19
Favorevoli	= 18
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattini Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno d'imposta 2017 le aliquote e le riduzioni per il tributo sui servizi indivisibili, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.2014 e confermate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016;
2. Di prendere atto che i costi analitici dei servizi indivisibili destinati alla copertura della TASI, così come individuati all'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili sono contenuti nel Bilancio di Previsione 2017-2019;
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014 e modificato con Deliberazione n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016;
4. Di sostituire il comma 5 dell'art. 9 "Riduzioni"

"Per potere usufruire della riduzione il contribuente o i contribuenti, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza entro e non oltre il termine sopra indicato"

5. Di inserire il comma 3 all'art. 13 bis "Ravvedimento":

"Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione"

6. Di sostituire il comma 2 dell'art. 14 "Accertamento":

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o

elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata a mezzo di posta certificata. L' avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni"

7. di inserire il comma 8 e 9 all'art. 16 "Sanzioni ed interessi"come segue:

"8. Le sanzioni di cui al comma 4 e 5 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 1"

"9. Le sanzioni di cui al comma 1-4-5 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti il relativi obblighi "

8. di modificare la rubrica dell'articolo 17 nel modo seguente:

'Procedure per rimborso, riversamento e compensazione'

9. Di sostituire il comma 5 dell'art. 17:

"Nel caso in cui Il contribuente, tenuto al versamento del Tributo sui Servizi Indivisibili abbia versato erroneamente, per lo stesso periodo d' imposta, l'Imposta Municipale Propria, può richiedere, dopo la notifica dell' avviso di accertamento e presentando apposita istanza, la compensazione della somma versata, con eventuale rideterminazione di sanzioni e interessi sull'ammontare del tributo ancora dovuto""

10. Di sostituire il comma 1dell'art. 18 "Autotutela"

" l'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016"

11. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014 e modificato con Deliberazione n. 65 del 20.05.2015 e n. 40 del 28.04.2016, recepisce *in parte qua* le modifiche degli artt. 9, 13bis, 14, 16, 17 e n. 18 introdotte con il presente atto, giusta e immodificata ogni altra parte.

12. Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2017.

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e Delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 22
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 1
Votanti	= 18
Favorevoli	= 18
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattini Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____